

Nota tecnica

È importante evidenziare che il DPCM ultimo prevede che sulle misure è possibile avviare *“intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”*. È, quindi, importante promuovere, laddove possibile, sessioni informative di consultazione e negoziazione specifiche, con la partecipazione di RSU/RSA e manager aziendali.

Per la definizione dei *“protocolli di sicurezza anti – contagio”*:

- Invitino i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) a rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020); ricordiamo ancora una volta che non sono consentiti controlli da parte dell’azienda sullo stato di salute e misurazione della febbre svolti all’ingresso delle sedi: il solo fatto di misurare la temperatura ad un soggetto comporta la raccolta di un dato personale, anche nel caso un cui non venga registrato. La raccolta massiva e indiscriminata di questo tipo di dati è vietata espressamente e sanzionabile ai sensi del Regolamento Ue 679/2016;
- Facciano divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020);
- Esigano (anche attraverso la vigilanza dei preposti) che tutti i lavoratori rispettino le misure igienico sanitarie indicate dalla comunità scientifica (lavarsi spesso le mani, aumentare le distanze sociali ad oltre un metro - distanza droplet, evitare abbracci e strette di mano, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol con particolare attenzione alle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni ...);
- Evitino riunioni e incontri affollati; svuotino le eventuali sale d’attesa, prevedendo un accesso a piccoli gruppi (2-3 persone) nella sede aziendale; privilegino incontri on line con i consulenti; regolamentino l’accesso dei fornitori alla sede aziendale;
- Regolamentino l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il *“criterio di distanza droplet”*;
- Garantiscano sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi;
- Le AUSL hanno precisato che le mascherine chirurgiche *“non sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI), ma sono utili a limitare la contaminazione da parte di una persona con sintomi respiratori (tosse, starnuti, ...); i DPI delle vie respiratorie (FFP2, FFP3) sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati. A oggi non ne è previsto l’uso per altri operatori sanitari e non sono utili né raccomandati come protezione personale per la popolazione generale”*. Nell’evidenziare che la fornitura del dispositivo da parte dell’azienda al lavoratore deve sempre accompagnarsi a opportune indicazioni d’uso, ricordiamo, comunque, i punti del vademecum dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in merito all’uso delle mascherine:
 - o Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone
 - o Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina
 - o Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone
 - o Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso

o Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone

- Richiedano al medico competente (laddove presente) di incrementare, nell'ambito dell'organizzazione aziendale presso la quale viene prestata la propria opera, l'attività di collaborazione con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione (RLS compreso), con particolare riferimento alla necessità di adempiere a quanto previsto dalle autorità sanitarie competenti, di osservare con rigore le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie) e di utilizzare correttamente i DPI;
- Richiedano al medico competente (laddove presente) nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di differire in ogni caso l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica